

## UTILIZZO APPARECCHIATURE LASER NEI CENTRI ESTETICI

Si riepilogano a seguire le norme di riferimento per i centri estetici che utilizzano apparecchiature laser di classe 3b e 4.

Come è noto, l'elenco allegato al Decreto interministeriale 206/2015 prevede tra gli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, alla scheda 21b, il **“laser estetico defocalizzato per depilazione”**. La stessa scheda indica – tra le prescrizioni relative alle modalità di applicazione, di esercizio e cautele d'uso - che il trattamento con l'apparecchiatura in questione **“deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal costruttore o da altro ente competente adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d'uso) sia per gli aspetti ‘tecnici’ dei trattamenti stessi”**.

**Nella pratica, la formazione sull'utilizzo è normalmente demandata al “costruttore”, che la organizza autonomamente.** Pur non essendo previsto un programma specifico per la figura dell'“operatore laser”, è auspicabile che il corso organizzato dal fornitore del laser comprenda argomenti riguardanti le **metodiche di trattamento**, la definizione dei **parametri base dell'apparecchiatura** laser ed il loro significato. E' inoltre fondamentale che vengano illustrati tutti gli aspetti relativi alla **sicurezza** e le relative norme di riferimento da osservare per un corretto uso dell'apparecchiatura laser.

Alla luce di queste indicazioni, è opportuno che la **durata minima del corso non sia inferiore a otto ore**. L'ottenimento dell'attestato di operatore laser rilasciato dal “ costruttore” (che essere nominativo e non riferito genericamente al centro estetico), è legato al superamento di una verifica scritta da parte del fornitore del corso. E' opportuno che il fornitore conservi la documentazione relativa al corso effettuato e l'esito della verifica, utile nel caso di contestazioni a dimostrare la competenza dell'operatore.

**Le aziende “fornitrici” di Laser per Epilazione debbono rilasciare la dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura**, secondo quanto previsto dalla scheda 21b, nell'ambito della quale devono essere riportate le norme di riferimento utilizzate per la verifica dei requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica dell'apparecchiatura.

Inoltre – **in materia di sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali** - il D.lgs. 81/08, all'art.181, ha stabilito che per la valutazione dei rischi e le misure di tutela conseguenti, **il datore di lavoro debba fare ricorso a “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia”**.

Sia a livello nazionale che internazionale è previsto che il datore di lavoro, per installazioni laser di classe 3B e 4, debba servirsi della **consulenza specialistica di un “Tecnico Sicurezza Laser” (TSL)**, con competenze

specifiche relative a problemi di sicurezza per la verifica della normativa e delle norme tecniche vigenti e per l'adozione delle necessarie misure di prevenzione.

**Per tale adempimento ci si può avvalere di un consulenze esterno.**

**Si informa, a tal proposito, che Confartigianato provvederà ad offrire ai propri associati un servizio di consulenza nel merito attraverso funzionari specificatamente formati .**

**Per ulteriori informazioni:**



**Dott.ssa Eleonora D'Angelantonio**

**RESPONSABILE AREA BENESSERE -**

tel.0733-366308 – 347.7400118

fax 0733-366223

e-mail:[e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it](mailto:e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it)